



COMUNE DI MOLVENA

PROVINCIA DI VICENZA

---

# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 51 del 24/11/2003

# INDICE

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

## **TITOLO II – FERETRI**

- Art. 5 – Fornitura gratuita di feretri e trasporto delle salme

## **TITOLO III – CIMITERI**

- Art. 6 – Cimiteri
- Art. 7 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 8 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 9 – Locali per osservazione cadaveri ed obitori
- Art. 10 – Divieto di ingresso nei cimiteri
- Art. 11 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri
- Art. 12 – Ossario comune
- Art. 13 – Cinerario comune e campo per la dispersione delle ceneri
- Art. 14 – Esecuzione di lavori da parte dei concessionari

## **TITOLO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Art. 15 – Inumazione
- Art. 16 – Tumulazione
- Art. 17 – Tumulazioni provvisorie

## **TITOLO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 18 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art. 19 – Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art. 20 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 21 – Tariffe per esumazioni ed estumulazioni
- Art. 22 – Raccolta delle ossa

## **TITOLO VI – CREMAZIONE**

- Art. 23 – Cremazione

## **TITOLO VII – CONCESSIONI**

- Art. 24 – Concessioni cimiteriali
- Art. 25 – Tipi di concessione
- Art. 26 – Rilascio delle concessioni cimiteriali
- Art. 27 – Concessioni di tumulazioni per famiglie o collettività
- Art. 28 – Concessioni di sepolture individuali
- Art. 29 – Manutenzione della sepoltura
- Art. 30 – Estinzione delle concessioni
- Art. 31 – Rinuncia a concessione di sepoltura individuale o collettiva
- Art. 32 – Decadenza della concessione
- Art. 33 – Revoca della concessione

## **TITOLO VIII – PERSONALE COMUNALE**

- Art. 34 – Compiti del personale. Attività del necroforo

## **TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 35 – Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 36 – Disciplina delle concessioni in corso per loculi impegnati da sepoltura
- Art. 37 – Disciplina delle concessioni in corso per loculi liberi
- Art. 38 – Disciplina delle concessioni in corso per loculi a due posti
- Art. 39 – Norma finale e di rinvio

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di polizia mortuaria, necroscopico, e di custodia dei cimiteri del Comune di Molvena, in osservanza del D.P.R. 10.09.1990 N. 285 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia.

### **Art. 2 Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le competenze in materia di polizia mortuaria sono ripartite tra gli uffici del Comune come segue:
  - spetta all'Area Amministrativa la gestione delle fasi procedurali che hanno inizio con il ricevimento delle denunce di morte e si concludono con la definizione dei rapporti concessori. A titolo esemplificativo si menzionano i seguenti provvedimenti:
    - a) rilascio e rinnovo delle concessioni cimiteriali, pronunce di decadenza, provvedimenti di revoca ed atti correlati;
    - b) autorizzazioni alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
    - c) autorizzazioni alla cremazione;
    - d) autorizzazione al trasporto delle salme.
  - Spetta all'Area Tecnica la gestione delle fasi procedurali a carattere tecnico-manutentivo e l'adozione degli atti correlati. A titolo esemplificativo si menzionano le seguenti attività:
    - a) materiale esecuzione delle sepolture, delle esumazioni e delle estumulazioni;
    - b) custodia e manutenzione dei cimiteri;
    - c) tenuta dei registri previsti dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990.
3. E' di esclusiva competenza del Sindaco l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale.

### **Art. 3 Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume, tuttavia, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

### **Art. 4 Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali sono conservati a disposizione del pubblico:
  - a) copia del presente Regolamento comunale;
  - b) il registro previsto dall'art. 52 del regolamento statale di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/1990;
  - c) copia della planimetria del cimitero;
  - d) copia dei provvedimenti con cui sono disciplinate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie.

## **TITOLO II - FERETRI**

### **Art. 5**

#### **Fornitura gratuita di feretri e trasporto delle salme**

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per inumazione in fossa comune per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.
2. Sono a carico del Comune, inoltre, le spese per il trasporto di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, nonché le spese di cui al successivo art. 15, sempre nel caso di famiglie bisognose.
3. Lo stato di bisogno viene determinato secondo le disposizioni del "Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e prestazioni agevolate", con riferimento al "minimo vitale".

## **TITOLO III - CIMITERI**

### **Art. 6**

#### **Cimiteri**

1. Il Comune di Molvena è dotato di tre cimiteri: uno per il capoluogo, uno per la frazione di Mure ed uno per la frazione di Villa.

### **Art. 7**

#### **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali o zone, individuate dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinate al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, che ne facciano richiesta.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere avanzata da comunità religiose o straniere che abbiano una certa rilevanza numerica nel territorio comunale.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.

### **Art. 8**

#### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso, o che avevano trasferito la residenza da non più di 10 anni;
  - d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
  - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
  - f) le salme di persone residenti in Comuni il cui territorio ricade nell'ambito di una delle Parrocchie di Molvena;

- g) Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

#### **Art. 9**

#### **Locali per osservazione cadaveri ed obitori**

1. Per i servizi previsti dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, il Comune utilizza gli appositi locali presso il Cimitero del Capoluogo.

#### **Art. 10**

#### **Divieto di ingresso nei cimiteri**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
- a) ai minori di anni 14 non accompagnati da adulti;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il necessario rispetto dovuto al cimitero;
  - c) alle persone in massa, non a seguito di funerali o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del sindaco;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o promuovere attività commerciali; il divieto è esteso anche alle immediate vicinanze del cimitero;
  - e) a chiunque, quando il sindaco, per motivi di ordine pubblico o di disciplina interna del cimitero, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### **Art. 11**

#### **Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, fischiare;
  - b) introdurre armi, cani, o altri animali;
  - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
  - d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
  - e) asportare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - f) sedere sui tumuli, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini;
  - g) scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e in particolare fare loro offerte di oggetti o proporsi per l'esecuzione di lavori sulle tombe;
  - i) fotografare o filmare cortei funebri o opere funerarie senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria e, se si tratta di funerale o di tomba altrui, senza l'autorizzazione dei familiari del defunto o del concessionario della tomba;
  - j) eseguire lavori sulle tombe senza autorizzazione o richiesta dei concessionari o dei parenti dei defunti;
  - k) commerciare oggetti ornamentali o di decorazione delle tombe;
  - l) disturbare in qualsiasi forma l'attività del personale comunale e il libero svolgimento dei cortei e dei riti funebri.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. La circolazione di veicoli all'interno del cimitero è autorizzata dal Responsabile dell'Area Tecnica in collaborazione con il servizio di vigilanza, previa fissazione delle modalità e degli orari.
4. I contravventori saranno diffidati ad uscire o ad allontanarsi immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnati agli agenti della forza pubblica o deferiti all'autorità giudiziaria.

**Art. 12**  
**Ossario comune**

1. In ciascun cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le famiglie che non abbiano provveduto ad altra destinazione.

**Art. 13**  
**Cinerario comune e campo per la dispersione delle ceneri**

1. E' previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
2. E' previsto un campo per la dispersione delle ceneri, presso il cimitero del capoluogo.

**Art. 14**  
**Esecuzione di lavori da parte dei concessionari**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri e manutenzioni, i concessionari dovranno ottenere la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposita autorizzazione da parte degli organi comunali.
2. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile del Servizio Tecnico, indica le modalità e i tempi di esecuzione dell'opera, il percorso da seguire per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale. In particolare è previsto l'obbligo di recinzione degli spazi assegnati, il divieto di occupare spazi attigui senza la preventiva autorizzazione, l'obbligo di trasportare alla pubblica discarica il materiale di scavo e di demolizione al termine della giornata lavorativa.
3. Gli esecutori dei lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni cagionati al Comune o a terzi.

**TITOLO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

**Art. 15**  
**Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Le assegnazioni vengono effettuate secondo l'ordine progressivo di numerazione delle fosse.
3. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Su ogni fossa nei campi comuni di inumazione verrà posta una targa, fornita e messa in opera dal Comune, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici.
5. Sulla targa, predisposta con appositi spazi per fiori, foto e lampada votiva, verranno iscritti, sempre a cura del Comune, nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
6. Non è pertanto permessa l'ulteriore installazione di lapidi, monumenti, simboli, scritte, ecc., da parte dei privati.
7. La quota per il rimborso delle spese sostenute dal Comune per quanto indicato ai precedenti commi 4 e 5, sarà stabilita con determinazione del competente Responsabile di Area, e sarà versata dagli interessati al momento dell'inumazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

## **Art. 16 Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie, in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Sulle lapidi delle sepolture a sistema di tumulazione è permessa l'iscrizione di epigrafi che dovranno contenere le generalità del defunto ed eventuali brevi espressioni di rito. I caratteri di tali iscrizioni dovranno essere uguali per tutti.
4. E' consentito il collocamento di fotografia purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di vasi o piantine di fiori o sempreverdi, avendo cura che non siano di eccessive dimensioni e non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **Art. 17 Tumulazioni provvisorie**

1. La tumulazione provvisoria in appositi loculi riservati al Comune è consentita su richiesta dei familiari del defunto nelle seguenti ipotesi:
  - a) quando sono stati programmati lavori di ristrutturazione di tombe private;
  - b) in casi eccezionali da valutarsi di volta in volta.
2. La durata della tumulazione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori, e comunque fino ad un massimo di 180 giorni.
3. Il canone di utilizzo è calcolato in ragione di semestre, a decorrere dal giorno di effettiva tumulazione fino a quello dell'estumulazione. La frazione è computata come semestre intero.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la sistemazione definitiva, il feretro è inumato in campo comune.

## **TITOLO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 18 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
4. Nel caso che la salma **esumata** si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo art. 22.
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
  - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
  - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.
6. Nel caso che la salma **estumulata** si trovi in condizione di completa mineralizzazione si applica quanto disposto dal successivo art. 22, su parere del coordinatore sanitario.
7. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma estumulata, salvo che diversamente sia richiesto nella domanda di estumulazione, essa è inumata in campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura.

### **Art. 19**

#### **Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione e/o l'estumulazione ordinaria. Tali elenchi saranno esposti nell'albo cimiteriale.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Art. 20**

#### **Esumazioni ed estumulazioni straordinarie**

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie di salme sono consentite nelle seguenti ipotesi:
  - a) per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
  - b) per essere cremate;
  - c) per essere trasportate in altro cimitero;
  - d) per essere trasportate in altra sepoltura dello stesso cimitero, a condizione che questa non risulti impegnata da altra salma e che sia stata data in concessione ad un familiare.

### **Art. 21**

#### **Tariffe per esumazioni ed estumulazioni**

1. Le tariffe per esumazioni ed estumulazioni sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

### **Art. 22**

#### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome ed il cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

## **TITOLO VI - CREMAZIONE**

### **Art. 23**

#### **Cremazione**

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
2. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
3. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

4. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
6. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.
7. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento.
8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
9. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

## **TTITOLO VII - CONCESSIONI**

### **Art. 24 Concessioni cimiteriali**

1. La concessione cimiteriale costituisce in capo al concessionario il diritto d'uso della porzione di terreno o della sepoltura del cimitero pubblico, da utilizzarsi per il seppellimento.
2. Tale diritto non è commerciabile né trasferibile per atto tra vivi. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. In caso di morte del concessionario, il diritto si trasferisce in capo agli eredi, ferma restando la scadenza prevista nell'atto di concessione.
4. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) il nominativo del concessionario;
  - b) la decorrenza e la durata della concessione;
  - c) il nominativo della salma destinata ad esservi accolta;
  - d) la prova dell'avvenuto versamento del canone;
  - e) gli obblighi e gli oneri a carico del concessionario.
5. Il concessionario può esercitare il proprio diritto d'uso nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento. Egli non può vantare alcuna pretesa a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze di pubblico interesse di tutela del cimitero.

### **Art. 25 Tipi di concessione**

1. Le concessioni possono consistere:
  - a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi), per la durata di 40 anni dalla data della concessione, non rinnovabili;
  - b) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività, costruite dal comune, per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
  - c) nell'uso temporaneo di cellette-ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o di cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri dei defunti, per la durata di 30 anni dalla data di concessione, non rinnovabili;
  - d) nell'uso temporaneo di aree per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia o collettività, per la durata di 99 anni dalla data di concessione.
  - e) nell'uso temporaneo di tumulazioni a due posti (loculi doppi) per la durata di 60 anni dalla data della concessione, non rinnovabili.
2. La concessione di cui alla lettera e) viene fatta al momento della tumulazione della prima salma e da tale data decorrono i 60 anni. Alla scadenza, entrambe le salme dovranno essere estumulate.
3. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

**Art. 26**  
**Rilascio delle concessioni cimiteriali**

1. La concessione può essere rilasciata esclusivamente:
  - a. a persone fisiche e per la tumulazione di salme di persone che rientrano nei casi previsti dall'art. 8 del presente regolamento;
  - b. a collettività, ad enti o ad istituzioni, purché abbiano sede nel territorio comunale ovvero vi svolgano la loro opera.
2. Le nuove concessioni per loculi sono rilasciate seguendo l'ordine numerico progressivo assegnato a ciascuna sepoltura.
3. Le tumulazioni in tombe a terra avvengono in ordine ascendente a partire dal posto salma posizionato più in basso.

**Art. 27**  
**Concessioni di tumulazioni per famiglie o collettività**

1. Le concessioni disciplinate dal presente articolo sono rilasciate su domanda dell'interessato.
2. La concessione ha durata pari a 99 anni. Tale termine può essere prorogato, previa nuova concessione, per un periodo corrispondente.
3. La concessione può essere rilasciata ad una o più persone appartenenti alla stessa famiglia o a non più di due famiglie nella misura del 50% dei posti disponibili per ciascun manufatto.
4. Il diritto all'uso della sepoltura per le persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari, agli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado, ai fratelli e alle sorelle, al coniuge.
5. Potranno essere tumulate nella tomba di famiglia anche persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, ovvero persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti del concessionario (ad esempio l'erede), previa autorizzazione scritta del concessionario o dei suoi eredi.
6. Il diritto all'uso della sepoltura per le collettività, gli enti o le istituzioni è riservato alle persone regolarmente iscritte alla collettività od ente o istituzione, ovvero individuate sulla base di criteri previamente comunicati e indicati nell'atto di concessione, fino alla capienza del sepolcro.

**Art. 28**  
**Concessioni di sepolture individuali**

1. Le concessioni di loculi vengono rilasciate, su istanza dell'interessato, esclusivamente al momento della tumulazione della salma a cui sono destinate.
2. La durata della concessione di cui al comma 1 è di anni 40 e non è rinnovabile.
3. Le concessioni di cellette ossario e di cellette cinerarie vengono rilasciate, su istanza dell'interessato, esclusivamente al momento della tumulazione dei resti mortali del defunto ovvero delle sue ceneri.
4. Le concessioni di cui al comma 3 hanno la durata di 30 anni e non sono rinnovabili.

**Art. 29**  
**Manutenzione della sepoltura**

1. I concessionari delle sepolture o i loro eredi e i familiari dei defunti sepolti in campo per fosse ad inumazione devono curare che le tombe, i loculi e i monumenti eventualmente eretti sulla fossa di inumazione siano sempre in decoroso stato di manutenzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

**Art. 30**  
**Estinzione delle concessioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento nazionale, le concessioni si estinguono per:
  - a) scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
  - b) estinzione della famiglia, limitatamente alle sepolture collettive e a quelle concesse in perpetuo;
  - c) rinuncia;
  - d) revoca;
  - e) dichiarazione di decadenza;
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo, in caso di estinzione del rapporto concessorio, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario o altri, possano vantare pretese per rimborsi o restituzioni di canoni concessori, diritto, indennizzi, etc..., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali si applica il principio dell'accessione previsto dall'articolo 934 del codice civile.

**Art. 31**  
**Rinuncia a concessione di sepoltura privata o collettiva**

1. Il concessionario o i suoi eredi possono rinunciare alla concessione di sepoltura privata o collettiva, a condizione che siano libere da salma.
2. Nel caso di rinuncia a concessione a tempo determinato, al concessionario o agli eredi spetta il rimborso di una quota del 50% del canone di concessione versato, ulteriormente ridotto in proporzione al numero di anni che mancano alla scadenza della concessione. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il 25° anno dalla concessione.
3. La rinuncia può essere accettata solo a condizione che non sia in corso la procedura per la dichiarazione di decadenza.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

**Art. 32**  
**Decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando risulti che la concessione è stata oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione del diritto d'uso della sepoltura individuale;
  - c) per avvenuta estumulazione della salma, prima della scadenza della concessione.
2. L'avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza è notificata al concessionario o agli aventi titolo con l'indicazione precisa dei motivi e con invito a presentare controdeduzioni entro congruo termine dalla notifica.
3. Il provvedimento che pronuncia la decadenza è affisso all'albo pretorio del Comune per la durata di 60 giorni.
4. In conseguenza della dichiarazione di decadenza, è disposta la traslazione delle salme, dei resti, delle ossa o delle ceneri rispettivamente in terreno, ossario o cinerario comune, fatta salva l'eventuale richiesta di una loro diversa destinazione da parte dei familiari, previo versamento della tariffa prevista, in ogni caso con spese a carico del concessionario o degli altri aventi titolo.

**Art. 33**  
**Revoca della concessione**

1. Le concessioni cimiteriali, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 98 del regolamento nazionale, possono essere revocate quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Il concessionario o i suoi eredi hanno diritto alla restituzione dell'intero canone di concessione, ridotto in proporzione al numero di anni che mancano alla scadenza della stessa.
3. Del provvedimento di revoca l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni.

## **TITOLO VIII - PERSONALE COMUNALE**

### **Art. 34**

#### **Compiti del personale. Attività del necroforo**

1. Un dipendente comunale è incaricato della vigilanza su tutte le operazioni che avvengono all'interno del cimitero.
2. In particolare, egli provvede:
  - a) a ritirare e conservare, per ogni feretro ricevuto, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di incassatura di salma o resti mortali;
  - b) ad assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
  - c) ad assistere e sorvegliare, insieme al responsabile del Servizio Sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendo il relativo verbale;
  - d) a tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel campo per fosse ad inumazione;
  - e) a segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
  - f) a denunciare al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'ULSS qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel Cimitero.
3. Il necroforo adempie ai seguenti compiti e mansioni principali:
  - a) escavazione delle fosse per le inumazioni e la sepoltura delle salme nei campi;
  - b) inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
  - c) raccolta e il deposito nell'ossario del cimitero delle ossa;
  - d) ausilio agli operatori delle imprese di pompe funebri a caricare e scaricare la salma dal carro funebre.
4. Il personale di polizia municipale vigila sull'eventuale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari su segnalazione dei privati o di altri uffici comunali e provvede all'erogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 35**

#### **Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo quanto specificato nei seguenti artt. 36, 37 e 38.

### **Art. 36**

#### **Disciplina delle concessioni in corso per loculi impegnati da sepoltura**

1. Per le concessioni rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo può essere concesso a condizione che il loculo risulti alla stessa data impegnato da una salma.
2. Il rinnovo potrà avvenire limitatamente ad un periodo di tempo il quale, sommato alla durata della sepoltura in corso, raggiunga il termine di 40 anni. Il rinnovo avverrà mediante apposita concessione, previo pagamento del canone, determinato in proporzione al periodo di rinnovo.

3. Il rinnovo della concessione è finalizzato al proseguimento dell'occupazione da parte della salma per la quale la concessione originaria fu rilasciata.
4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo, il Comune assegna al concessionario il termine di 30 giorni, decorso il quale senza che vi sia stata richiesta di rinnovo, il Comune rientra in possesso della sepoltura e procede alla estumulazione della salma.

#### **Art. 37**

##### **Disciplina delle concessioni in corso per loculi liberi**

1. Le concessioni in corso per loculi liberi, dovranno essere utilizzate esclusivamente per la tumulazione della salma del concessionario o delle salme dei famigliari dello stesso o di persone di lui conviventi, fatto salvo quanto previsto nell'atto di concessione.

#### **Art. 38**

##### **Disciplina delle concessioni in corso per loculi a due posti**

1. Per le concessioni di loculi a due posti rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo può essere concesso a condizione che il loculo risulti alla stessa data impegnato almeno da una salma.
2. Il rinnovo potrà avvenire limitatamente ad un periodo di tempo il quale, sommato alla durata della prima sepoltura, raggiunga il termine di 60 anni. Il rinnovo avverrà mediante apposita concessione, previo pagamento del canone, determinato in proporzione al periodo di rinnovo.
3. Il rinnovo della concessione è finalizzato al proseguimento dell'occupazione da parte della/e salma/e che occupano il loculo al momento della scadenza.
4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo, il Comune assegna al concessionario il termine di 30 giorni, decorso il quale senza che vi sia stata richiesta di rinnovo, il Comune rientra in possesso della sepoltura e procede alla estumulazione della/e salma/e.

#### **Art. 39**

##### **Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

---=ooo((O))ooo=---